

Nuovo testo n. NT alla congiunzione n. 1619, 1807

NT

Il Relatore

Disciplina dell'attività di estetista, di onicotecnico, di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, nonché di acconciatore

Capo I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA, DI ONICOTECNICO, DI TRUCCATORE E TECNICO DEI TRATTAMENTI PER CIGLIA E SOPRACCIGLIA

Art. 1.

(Definizione dell'attività di estetista, di onicotecnico, di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia)

- Il presente Capo disciplina le attività di:
 - estetista;
 - onicotecnico;
 - truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia;
 - estetista onicologico.
- L'attività di estetista comprende le prestazioni e i trattamenti, compresa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie e sugli annessi cutanei del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Le attività di cui al primo periodo possono essere svolte mediante tecniche manuali e di massaggio, con l'impiego di apparecchi elettromeccanici per uso estetico compresi nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, purché l'immissione sul mercato o la messa in servizio di tali apparecchi non siano in contrasto con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e del regolamento (CE) UE 2022/2346 della Commissione, del 10 dicembre 2022, e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. L'attività di estetista ricomprende le attività di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, che costituiscono un esercizio parziale dell'attività di estetista.
- L'attività di estetista può essere altresì espletata mediante ricorso ai prodotti di cui al numero 5 dell'allegato XVI al regolamento (UE) 2017/745 purché siano soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - i prodotti sono marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745;
 - l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti avvengono nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346;
 - l'impiego dei prodotti da parte dell'estetista risponde esclusivamente a finalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - nella documentazione che accompagna l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti è indicata la possibilità di impiego da parte di categorie professionali in cui rientri l'esercente l'attività di estetista.
- L'attività di onicotecnico comprende le prestazioni e i trattamenti di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione delle unghie naturali, mediante prodotti specifici, anche semipermanenti, nonché interventi periodici di applicazione delle unghie artificiali, anche attraverso l'utilizzo di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi.
- L'attività di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia comprende le prestazioni e i trattamenti di decorazione del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento, nonché interventi di epilazione con pinza o filo arabo, correzione della forma e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e la rimozione delle ciglia, anche attraverso l'utilizzo di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente.
- L'attività di estetista onicologico comprende le prestazioni e i trattamenti di cui al comma 2, che intervengono in modo specifico a supporto estetico delle persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle prescrizioni mediche e delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia.
- Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del paragrafo 2.2 delle linee guida adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, gli addetti ai lavori sono considerati professionisti in possesso della qualifica professionale di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, sequenza "gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico", dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e suoi periodici aggiornamenti, anche con il supporto delle associazioni nazionali di categoria.
- Le attività di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria.
- Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo le prestazioni aventi finalità terapeutiche.

Art. 2.

(Esercizio delle attività professionali)

- Le qualifiche professionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio delle suddette attività ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

- L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 3.

(Qualifiche abilitanti, qualifiche professionali e disciplina del responsabile tecnico)

- In ogni sede in cui si esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a c), deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica abilitante secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. L'impresa può designare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica professionale di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, sequenza "gestione ed erogazione dei servizi di responsabile tecnico temporaneo" e tempestivamente comunicato allo sportello unico per le attività produttive e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
- Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio economico amministrativo (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.
- La qualifica abilitante di responsabile tecnico per l'attività di estetista si ottiene mediante il conseguimento della qualifica professionale per l'esercizio di attività di estetista di cui al comma 4 e:
 - nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, un anno di attività lavorativa verificabile e strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetista;
 - nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 4, il conseguimento di una qualificazione regionale di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativa delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista.
- La qualifica professionale per l'esercizio di attività di estetista si ottiene alternativamente con:
 - il conseguimento di un diploma di istruzione e formazione professionale di tecnico del benessere, a indirizzo estetica;
 - il conseguimento di una qualificazione regionale della durata di due anni con almeno 900 ore annue, di cui almeno il 30 per cento complessivo in modalità duale, cui si accede successivamente al compimento del diciottesimo anno di età o del diciassettesimo anno di età se si è assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - un contratto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dall'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - nei soli casi in cui il soggetto non presenti i requisiti anagrafici per accedere al contratto di apprendistato, un contratto di lavoro dipendente della durata minima di cinque anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni, presso un'impresa di estetista, sotto la supervisione diretta di un estetista che abbia esercitato l'attività per almeno tre anni.
- Le qualifiche abilitanti di responsabile tecnico per le attività di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, si ottengono mediante il conseguimento della qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di onicotecnico o di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia di cui al comma 6 del presente articolo e con un anno di attività lavorativa verificabile e strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche presso un'impresa di estetista o, rispettivamente, presso un'impresa di onicotecnico o di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.
- Le qualifiche professionali per l'esercizio di attività di onicotecnico o di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si ottengono alternativamente con:
 - il conseguimento di una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale di operatore del benessere, a indirizzo estetica, laddove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinino, sulla base dei contenuti curriculari e degli standard formativi di cui all'articolo 5, il valore abilitante della qualifica di operatore del benessere, a indirizzo estetica;
 - il conseguimento della corrispondente qualificazione regionale della durata di almeno 600 ore, di cui almeno il 30 per cento in modalità duale, cui si accede successivamente al compimento del diciottesimo anno di età o del diciassettesimo anno di età se si è assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
- La qualifica professionale di estetista onicologico si ottiene, successivamente al conseguimento della qualifica di cui al comma 3, mediante il conseguimento di una qualificazione regionale della durata di almeno 100 ore. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare riferimento alla norma tecnica UNI 12013:2026 per la definizione dei percorsi formativi e dei corsi di specializzazione in estetica onicologica.
- I percorsi di cui ai commi 4, 6 e 7 del presente articolo sono accreditati o autorizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono organizzati ai sensi dell'articolo 5 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi.

Art. 4.

(Requisiti professionali per lo svolgimento delle attività e modalità di esercizio)

- Nelle imprese artigiane, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano attività lavorative strettamente riconducibili alle prestazioni tipiche delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), devono essere in possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7.

- Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci e i dipendenti che esercitano le attività indicate al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7.

- Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7.

- Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), possono essere svolte in sede fissa:
 - presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con la normativa vigente. Le imprese possono esercitare l'attività, in via occasionale:
 - presso il domicilio del cliente, in caso di malattia certificata, di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;
 - in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o con strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private;
 - in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza;
 - mediante affitto di cabina, intendendosi per tale il contratto con cui il titolare di un salone di estetistica concede in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, una o più cabine a un'altra impresa priva di locali propri, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di cabina è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due cabine per le imprese con un massimo di due addetti; tre cabine per le imprese da tre a sei addetti; quattro cabine per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamen ai dodici mesi precedenti la stipula del contratto di affitto di cabina, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. L'affitto di cabina può essere utilizzato, con le forme contrattuali consentite dalla legge, da acconciatori, estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di piercing e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

- In deroga a quanto previsto dal comma 4, lettera a), l'attività di truccatore, anche in assenza di esercizio in sede fissa, può essere svolta in forma ricorrente:
 - presso il domicilio del cliente, in occasione di cerimonie;
 - presso la sede del cliente per la prestazione di attività complementari o eventi promozionali;
 - in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o con strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private;

- In deroga a quanto previsto dal comma 4, lettera a), l'attività di truccatore, anche in assenza di esercizio in sede fissa, può essere svolta in forma ricorrente:
 - presso il domicilio del cliente, in occasione di cerimonie;
 - presso la sede del cliente per la prestazione di attività complementari o eventi promozionali;
 - in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o con strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private;

- In deroga a quanto previsto dal comma 4, lettera a), l'attività di truccatore, anche in assenza di esercizio in sede fissa, può essere svolta in forma ricorrente:
 - presso il domicilio del cliente, in occasione di cerimonie;
 - presso la sede del cliente per la prestazione di attività complementari o eventi promozionali;
 - in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o con strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private;

- È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. È altresì vietato lo svolgimento dell'attività in forma di posteggio ad eccezione di quella all'interno di costruzioni stabili situate nei mercati coperti e plateatici attrezzati, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza.

Art. 5.

(Competenze regionali in materia di programmazione, regolamentazione e aggiornamento dei profili formativi)

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze a esse attribuite dalla Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale, provvedono alla programmazione dell'offerta dei percorsi di qualifica professionale di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7, in conformità con gli standard formativi e i contenuti culturali, tecnici, professionali e pratici dei percorsi definiti e aggiornati periodicamente con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo accordo sono definiti altresì i crediti formativi delle qualifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a recepire i contenuti dell'accordo di cui al comma 1 nell'ambito dei propri ordinamenti e a rendere disponibile l'offerta dei relativi percorsi, in regime di accreditamento o di autorizzazione, entro e non oltre sei mesi dalla data del medesimo accordo di cui al comma 1. Trascorso il termine di cui al primo periodo, in mancanza delle regolamentazioni regionali e provinciali, ai sensi della presente legge e in via cedevole e sussidiaria, si rendono direttamente applicabili le previsioni dell'accordo di cui al comma 1.
- Entro il termine di cui al comma 2, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di riconoscimento e rilascio delle attestazioni relative alle qualifiche professionali di cui al presente Capo conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea nei casi disciplinati dall'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e per gli effetti di cui al titolo III, capo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
- Per le finalità di cui al comma 3 e nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni per la qualifica professionale di estetista ai fini del riconoscimento di cui al titolo III, capo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o a rilasciare una qualifica in esito allo svolgimento di un apposito percorso di qualifica, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di qualifica e di riconoscimento rilasciate ai sensi della presente legge sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate con modalità digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini della conservazione nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli atti di riconoscimento rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati alle attestazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini di garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge funzioni di coordinamento e di monitoraggio nazionale, anche attraverso periodiche riunioni e sulla base di rapporti annuali predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, in materia di misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della professione di estetista, continuano ad applicarsi in via cedevole e per quanto compatibili.
- Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Vendita prodotti cosmetici da parte delle imprese del settore estetico)

- Le imprese artigiane, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, esercenti l'attività di estetista, di onicotecnico nonché di truccatore e tecnico in trattamenti per ciglia e sopracciglia che vendono alla clientela prodotti cosmetici relativi alla propria attività, non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

- Le imprese autorizzate, ai sensi della normativa vigente, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Svolgimento dell'attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia con altre attività)

- Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte anche unitamente all'attività di acconciatore. In tal caso, nella sede in cui si esercitano le distinte attività devono essere designati e presenti professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 8.

(Tavolo tecnico per l'aggiornamento delle apparecchiature estetiche e il supporto alla formazione professionale)

- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è effettuato l'aggiornamento periodico dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire l'aggiornamento degli standard professionali formativi dei professionisti di cui al presente Capo e le opportune misure volte alla qualifica e all'aggiornamento delle competenze del personale docente dei percorsi di qualifica, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo tecnico di confronto permanente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il tavolo tecnico di cui al comma 2 è composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

- Previo designazione da parte delle amministrazioni interessate, i componenti del tavolo tecnico di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Sanzioni amministrative, accessorie e penali per l'esercizio abusivo delle attività disciplinate dal presente Capo)

- Chiunque esercita le attività di cui al presente Capo in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- È altresì soggetto alla sanzione di cui al comma 1 chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dal presente Capo in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

- Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

- Le qualifiche, le abilitazioni e le attestazioni professionali conseguite ai sensi della normativa previgente restano valide ai fini dell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

- Colori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano corsi di formazione o stanno maturando i requisiti professionali possono completarli secondo la normativa previgente.

- Con l'accordo di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere altresì definiti percorsi brevi di aggiornamento, anche a distanza, finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei professionisti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

- Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i fondi partecitici nazionali interprofessionali in formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le organizzazioni di categoria promuovono un'offerta di aggiornamento periodico dei professionisti di cui alla presente legge, segnatamente in rapporto all'evoluzione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 11.

(Definizione dell'attività di acconciatore)

- Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

- L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

- L'attività di acconciatore onicologico comprende tutte le prestazioni e i trattamenti di cui al comma 2, che intervengono in modo specifico a supporto estetico delle persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle prescrizioni mediche e delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività di acconciatore e modalità di svolgimento dell'attività)

- L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui al presente Capo e alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

- Nelle imprese artigiane, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano attività lavorative strettamente riconducibili alle prestazioni tipiche delle attività di cui all'articolo 11, devono essere in possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 13.

- Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci e i dipendenti che esercitano le attività indicate all'articolo 11 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 13.

- Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della relativa qualifica professionale di cui all'articolo 13.

- L'attività di acconciatore può essere svolta in sede fissa:
 - presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con la normativa vigente. Le imprese possono esercitare l'attività, in via occasionale:
 - presso il domicilio del cliente, in caso di malattia certificata, di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;
 - in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni o con strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private;
 - in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza;
 - mediante contratto di affitto di poltrona. In tale contratto il titolare di un salone di acconciatore concede, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di un'area del proprio locale, o di una poltrona, a un'altra impresa priva di locali propri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di poltrona è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due poltrone per le imprese con un massimo di due addetti; tre poltrone per le imprese da tre a sei addetti; quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamen ai dodici mesi precedenti la stipula del contratto di affitto di poltrona, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatore può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, da acconciatori ed estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di piercing e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti.

- È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. È altresì vietato lo svolgimento dell'attività in forma di posteggio ad eccezione di quella all'interno di costruzioni stabili situate nei mercati coperti e plateatici attrezzati, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza.

- I trattamenti e i servizi di cui all'articolo 11 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni dell'articolo 31 marzo 1998, n. 114.

- Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'articolo 11, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 13. A tale fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

- L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, onicotecnico, truccatore, tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'articolo 11, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 13.

(Qualifica abilitante, qualifica professionale e disciplina del responsabile tecnico)

- La qualifica abilitante di responsabile tecnico per l'attività di acconciatore si ottiene mediante il conseguimento della qualifica professionale per l'esercizio di attività di acconciatore di cui al comma 2 del presente articolo e:
 - nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, un anno di attività lavorativa verificabile e strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'acconciatore in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di acconciatore;
 - nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il conseguimento di una qualificazione regionale di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativa delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatore.

- La qualifica professionale per l'esercizio di attività di acconciatore si ottiene alternativamente con:
 - il conseguimento di un diploma di istruzione e formazione professionale di tecnico del benessere, a indirizzo acconciatore;
 - il conseguimento di una qualificazione regionale della durata di due anni con almeno 900 ore annue, di cui almeno il 30 per cento complessivo in modalità duale, cui si accede successivamente al compimento del diciottesimo anno di età o del diciassettesimo anno di età se si è assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - un contratto di apprendistato presso una impresa di acconciatore, come disciplinato dall'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - nei soli casi in cui il soggetto non presenti i requisiti anagrafici per accedere al contratto di apprendistato, un contratto di lavoro dipendente della durata minima di cinque anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni, presso un'impresa di acconciatore, sotto la supervisione diretta di un acconciatore che abbia esercitato l'attività per almeno tre anni.

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale definiscono le modalità di valorizzazione delle botteghe-scuola e della figura del maestro artigiano o di mestiere ai fini del conseguimento dei requisiti professionali di cui al presente Capo.

- La qualifica professionale di acconciatore onicologico si ottiene, successivamente al conseguimento della qualifica di cui al comma 1 del presente articolo, mediante il conseguimento di una qualificazione regionale della durata di almeno 100 ore.

- Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

- In ogni sede in cui si esercita l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica abilitante secondo le specifiche di cui al comma 1 del presente articolo. L'impresa può designare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo è tempestivamente comunicato allo sportello unico per le attività produttive e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

- Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel Repertorio economico amministrativo (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 14.

(Competenze regionali in materia di programmazione, regolamentazione e aggiornamento dei profili formativi)

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale, provvedono alla programmazione dell'offerta dei percorsi di qualifica professionale di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, in conformità con gli standard formativi e i contenuti culturali, tecnici, professionali e pratici dei percorsi definiti e aggiornati periodicamente con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a recepire i contenuti dell'accordo di cui al comma 1 nell'ambito dei propri ordinamenti e a rendere disponibile l'offerta dei relativi percorsi, in regime di accreditamento o di autorizzazione, entro e non oltre sei mesi dalla data dell'accordo di cui al comma 1. Trascorso il termine di cui al primo periodo, in mancanza delle regolamentazioni regionali e provinciali, ai sensi della presente legge e in via cedevole e sussidiaria, si rendono direttamente applicabili le previsioni dell'accordo di cui al comma 1.

- Entro il termine di cui al comma 2, sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di riconoscimento e rilascio delle attestazioni relative alle qualifiche professionali di cui al presente Capo conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea nei casi disciplinati dall'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, ai sensi dell'articolo 5, comma 2